



COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 6 febbraio 2024

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 2-3-4 febbraio 2024 - Quarta giornata ritorno

Ascoli-Sudtirolo 1-2
Brescia-Cittadella 2-0
Cosenza-Pisa 1-1
Lecco-Cremonese 0-1
Palermo-Bari 3-0
Parma-Venezia 2-1
Reggiana-Feralpisalo' 1-1
Sampdoria-Modena 2-2
Spezia-Catanzaro 1-1
Ternana-Como 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 6 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 44**

SERIE BKT

Gare del 2-3-4 febbraio 2024 - Quarta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

96/296



**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



a) **SOCIETA'**

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata ritorno sostenitori delle Società **Ascoli, Bari, Brescia, Catanzaro, Como, Cosenza Cremonese, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirolo, Ternana e Venezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria otto petardi, cinque fumogeni e oggetti di varia natura causando anche il leggero ferimento di un tifoso; per avere inoltre lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **TERNANA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi sul terreno di giuoco e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **ASCOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **LECCO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco e un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **SPEZIA** per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **VENEZIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. **PALERMO** per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUTIC Karlo (Feralpisalo'): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.

CALABRESI Arturo (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FIORDILINO Antonioluca (Feralpisalo'): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACAMPORA Gennaro (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ANTOV Valentin (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PALUMBO Antonio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TESSMANN Francis Tanner (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VANDEPUTTE Jari (Catanzaro): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

YEPES LAUT Gerard (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

BRANCA Simone (Cittadella)

OTTAVA SANZIONE

CEPPITELLI Luca (Feralpisalo')
PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza)

SETTIMA SANZIONE

DE PAOLI Fabio (Sampdoria)

SESTA SANZIONE

GIRMA Natan (Reggiana)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ABIUSO Fabio (Modena)
BATTISTELLA Thomas (Modena)
BIASCI Tommaso (Catanzaro)
DI CHIARA Gian Luca (Parma)
LOCHOSHVILI Luka (Cremonese)
NEGRO Stefano (Cittadella)
PITTARELLO Filippo Maria (Cittadella)
VEROLI Davide (Catanzaro)

TERZA SANZIONE

BERTAGNOLI Massimo (Brescia)
BERTOLA Nicolo (Spezia)
BORRELLI Gennaro (Brescia)
CALO Giacomo (Cosenza)
DI FRANCESCO Federico (Palermo)
FALZERANO Marcello (Ascoli)
MORO Luca (Spezia)
PINTO VELOSO Miguel Luis (Pisa)
SITUM Mario (Catanzaro)
TAIT Fabian (Sudtirolo)

SECONDA SANZIONE

ARRIGONI Tommaso (Sudtirolo)
ELLERTSSON Mikael Egill (Venezia)
FORTE Francesco (Cosenza)
GALLI Giorgio (Lecco)
JENSEN Simon Graves (Palermo)
PYYHTIA Niklas Anton Ju (Ternana)
RAUTI Nicola (Sudtirolo)
VASIC Aljosa (Palermo)
ZANIMACCHIA Luca (Cremonese)

PRIMA SANZIONE

EL KAOUAKIBI Hamza (Sudtirolo)
GOLDANIGA Edoardo (Como)
IERARDI Mario (Lecco)
PETRICCIONE Jacopo (Catanzaro)
PUCINO Raffaele (Bari)
SANTORO Simone (Modena)
STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Como)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

BIANCO Alessandro (Reggiana)

SESTA SANZIONE

TUTINO Gennaro (Cosenza)

TERZA SANZIONE

CAMARA Drissa (Parma)

ESPOSITO Sebastiano (Sampdoria)

MICAI Alessandro (Cosenza)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVA DI GARA

BRAMBILLA Antonello (Ascoli): per avere, al termine della gara, all'ingresso del tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto reiteratamente espressioni insultanti al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AQUILANI Alberto (Pisa): per avere, al 51° del secondo tempo, dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

LOCATELLI Alessio (Lecco): per avere, al 32° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

INIBIZIONE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2024 ED AMMENDA DI € 3.000,00

GIANNITTI Marco (Ascoli): per avere, al 52° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente l'operato arbitrale e rivolto reiteratamente, anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione, espressioni gravemente insultanti al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LEGATI Elia (Feralpisalo'): per avere, al 48° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto espressioni offensive al Direttore di gara.

NON ESPULSI

INIBIZIONE A TUTTO IL 20 FEBBRAIO 2024

CORRADO Giovanni (Pisa): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, criticato in maniera irrispettosa l'operato del Direttore di gara rivolgendogli anche accuse di parzialità, reiterando tale atteggiamento anche al termine della gara.

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

“ ” ”

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 FEBBRAIO 2024

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata